

Atto del Sindaco Metropolitano

Il giorno 28/03/2023, presso gli uffici della Città Metropolitana di Bologna, il SINDACO METROPOLITANO Matteo Lepore, secondo quanto previsto dall'art. 34 co. 2 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dott. Roberto Finardi, ai sensi dall'art. 38 co. 2 del medesimo Statuto.

ATTO N. 64

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Fasc. 08.02.02.07/20/2022

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Oggetto: *COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA. PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) "STRALCIO" AUC5 ARCIPELAGO". FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. N. 20/2000 E SS.MM.II, IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA L.R. 24/2017 E CONTESTUALE VALUTAZIONE AMBIENTALE*

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

- 1) *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna, individuata come autorità competente, le riserve previste nell'ambito del procedimento relativo al Piano Operativo Comunale (POC) stralcio relativo all'ambito "Stralcio AUC5 Arcipelago" nel Comune di Ozzano dell'Emilia, sulla base delle considerazioni e motivazioni contenute nella Relazione istruttoria¹, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
- 2) *Dichiara* di non potersi procedere, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 L.241/90, ad esprimere nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale valutazione di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), in assenza della proposta di parere motivato che deve essere resa da ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana (AACM) di Bologna², come da relativa istruttoria, allegata alla suddetta Relazione istruttoria e al presente atto sindacale per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) *Esprime*, inoltre, il parere³ in materia di vincolo sismico e in ordine alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi di legge;
- 4) *Dà atto* che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, secondo quanto indicato in motivazione;

¹ Acquisita agli atti con prot. n. 16524 del 20 marzo 2023.

² Acquisita agli atti con prot. n. 15683 del 15 marzo 2023.

³ Agli atti con prot. n. 14071 del 9 marzo 2023.

5) *Dispone* la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Ozzano dell'Emilia per la conclusione del procedimento in esame.

Motivazione:

Il Comune di Ozzano dell'Emilia, a seguito di delibera di adozione indicata nella Relazione istruttoria 2021 ha adottato il POC stralcio "Arcipelago" finalizzato all'acquisizione di un'area verde e alla delocalizzazione di 1200 mq di Su di capacità edificatoria residenziale proveniente dall'ambito classificato nel RUE "AUC 5" (ambiti urbani consolidati delle frange urbane e dei nuclei minori), in un'area di proprietà comunale ricompresa in parte nel Piano particolareggiato denominato "C1.8" e in parte in area già destinata ad attrezzature e spazi collettivi V verde pubblico.

Si applicano, pertanto, al presente procedimento urbanistico gli artt. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017 e 34 L.R. 20/2000.

Il POC in esame collega quindi "ad arcipelago" i due sub ambiti AUC.5 e V, attraverso la modifica dell'attuale destinazione a verde pubblico, "V", dell'area di proprietà comunale su cui verrà trasferita la capacità edificatoria, che verrà riclassificata da "V" ad AUC 5.

Si riconosce in termini generali la coerenza della proposta di POC con la disciplina del PSC e in particolare del RUE che per gli ambiti AUC 5 all'art. 4.2.3 prevede la possibilità di interventi di nuova costruzione nei lotti liberi frazionati in data antecedente il 22.5.2008 con una dimensione minima di 500 mq, alle condizioni indicate dal RUE stesso.

Si segnalano tuttavia alcune riserve, enunciate nella Relazione istruttoria qui allegata, per garantire la piena coerenza dello strumento urbanistico in oggetto con il quadro della pianificazione sovracomunale e sovraordinata.

La L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con particolare riferimento al comma 5 dell'art. 15, stabilisce che la Città metropolitana di Bologna esercita le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValsAT) di cui all' articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000, attribuite alle Province ai sensi della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. A seguito di Deliberazione di Giunta regionale n. 1795/2016 "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", la quale la Regione Emilia Romagna, inoltre, ha definito i compiti assegnati ad ARPAE, alla Regione e alla Città metropolitana nonché le modalità di svolgimento dei procedimenti ed i contenuti dei provvedimenti in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA chiarendo che "a questo nuovo riparto di

competenze consegue la riassegnazione del personale: il personale delle province assegnato allo svolgimento delle citate funzioni ambientali, nonché il personale dei Servizi tecnici di Bacino assegnato alla gestione delle risorse idriche e del demanio idrico verrà trasferito o distaccato alla nuova ARPAE”. Si prendono, inoltre, in considerazione gli artt. 5 della LR n. 20/2000 e 19 della LR n. 24/2017.

Sono pervenuti alla Città Metropolitana di Bologna i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale: AUSL, ARPAE, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, Consorzio di Bonifica Renana, ATERSIR ed HERA. Gli Enti hanno espresso parere favorevole alla ValSAT in esame, pur condizionandolo ad alcune misure di sostenibilità ambientale. Si prende atto, inoltre che nel periodo di pubblicazione della ValSAT, dal 18/08/2021 fino al 17/10/2021, sono arrivate tre osservazioni di carattere ambientale, che evidenziano in particolare: la perdita dell’area verde pubblica, che si afferma essere un bene di uso consolidato; il consumo di suolo; la prossimità dell’area di decollo all’area di atterraggio, che non risolve i problemi di carico urbanistico; la perdita degli orti.

La Città metropolitana ha richiesto ⁴, come espressamente disposto dalla legge e dagli atti regionali precedentemente richiamati, ad ARPAE AACM il contributo istruttorio necessariamente propedeutico all’espressione del parere motivato da parte della medesima Città metropolitana, nell’ambito delle relative competenze in materia ambientale previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016.

ARPAE AACM ha trasmesso la propria relazione istruttoria che tuttavia non consente alla Città metropolitana l’espressione del parere motivato, in quanto la medesima ARPAE AACM *non ha formulato alcuna proposta di parere*, ritenendo “necessaria una ulteriore fase di valutazione ambientale” per le motivazioni seguito riportate:

“L’intervento dovrebbe attuarsi tramite Permesso di Costruire convenzionato per ciascun ambito (decollo e atterraggio). Tuttavia si rileva che la ValSAT non ha affrontato valutazioni quantitative, ma prevalentemente analisi qualitative di carattere speditivo. Pertanto qualora il Comune decidesse di confermare la delocalizzazione, e considerati gli impatti in termini di perdita di suolo, problematiche paesaggistiche e di verde pubblico, necessità di coinvolgimento della Soprintendenza, necessità di predisposizione di una Documentazione previsionale del clima acustico, si ritiene necessaria una ulteriore fase di valutazione ambientale [...] Nella prossima Valsat dello strumento più attuativo si consiglia di tener conto delle considerazioni sopra espresse, nonché di stabilire puntualmente nella Convenzione gli impegni in capo al proponente su cui si fonda l’interesse pubblico della trasformazione urbanistica.”

⁴ Agli atti con prot. 6255 del 3 febbraio 2023

Tanto premesso, affinché la Città metropolitana possa svolgere le funzioni di Autorità competente in materia di VAS/ValSAT deve necessariamente avvalersi di ARPAE, come per l'appunto stabilito dalle disposizioni normative e dagli atti regionali richiamati, non disponendo peraltro l'Ente delle competenze necessarie per potersi esprimere in relazione ai predetti profili di natura ambientale la cui valutazione istruttoria è stata ex lege rimessa ad ARPAE. Per le ragioni esposte, la Città metropolitana non può pertanto procedere all'espressione del parere motivato. Per tutto quanto sopra rappresentato e rilevato, si formulano le osservazioni previste nell'ambito del procedimento relativo al POC nel Comune di Ozzano nell'Emilia, mentre si dà atto di non potersi allo stato procedere, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della L. 241/90, ad esprimere, in relazione suddetto procedimento urbanistico, la contestuale valutazione di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), stante l'assenza della proposta di parere motivato che deve essere reso da ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana (AACM) di Bologna, come si evince dalla relativa istruttoria allegata alla suddetta e al presente atto sindacale per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Servizio Pianificazione Urbanistica ha esaminato la documentazione e ha predisposto la Relazione istruttoria, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale che si richiama, insieme agli allegati, per quanto non espressamente esposto (Allegato n. 1), in cui vengono espresse le determinazioni di competenza, anche sulla base del Parere Arpae AACM.

Si esprimono altresì il parere sulla Valutazione ambientale e il parere sismico ai sensi di legge.

Si dispone, infine, la trasmissione del presente atto e dei suoi allegati al Comune di Ozzano dell'Emilia.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto⁵ della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lett.g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere delegato Maurizio Fabbri, competente per materia.

⁵ Art. 33 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis;

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis.

Il presente provvedimento, avente carattere esclusivamente tecnico-urbanistico, non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente così come indicato al punto 4) del dispositivo.

Si dà atto altresì che è stato richiesto e acquisito, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (RICCI MARIAGRAZIA - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegati:

- 1) Relazione istruttoria (in atti con P.G. n. 16524 del 20 marzo 2023) corredato da:
 - Parere Arpae AACM (in atti con P.G. n. 15683 del 15 marzo 2023);
 - Parere sismico (in atti con P.G. 14071 del 9 marzo 2023).

Bologna, lì 28/03/2023

IL SINDACO METROPOLITANO

Matteo Lepore⁶

⁶ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).